



REGOLAMENTO AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

Sommario

Art. 1-Disposizioni generali	2
Art. 2-Area delle elevate qualificazioni	2
Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico	2
Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato	2
Art. 5 - Graduazione delle elevate qualificazioni	2
Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato	3
Art. 7 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative Incarico ad interim.....	5
Art. 8- Incarico ad Interim	5
Art. 9-Attribuzione incarico in deroga	5
Art. 10 – Rotazione e Durata dell'incarico	5
Art. 11-Revoca dell'incarico	5
Art. 12- Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative.....	5
Art. 13 - Obbligo di copertura assicurativa per responsabilità erariale.....	6
Art. 14 – Entrata in vigore	7



Art. 1-Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 15 e segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23.02.2026.

2. Per "Elevata Qualificazione" si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:

- a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 2-Area delle elevate qualificazioni

1. Il Comune, al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa degli uffici, in sede di prima applicazione del presente regolamento e salvo modifiche, individua le seguenti Aree Funzionali corrispondenti a incarichi di elevata qualificazione attribuibili ai sensi dei vigenti CCNL Enti Locali e della deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 15.07.2026, esecutiva:

2.

AREA	SERVIZIO
Area Finanziaria Tributi Personale	Servizio Contabilità e Tributi
	Servizio Personale (paghe e parte economica) e Servizi Conservazione e Transizione Digitale
Area Amministrativa	Servizio Affari Generali- Segreteria, Demografici, Protocollo/archivio; personale (parte normativa); servizi cimiteriali; contrattualistica
Area politiche sociali, cultura istruzione	Servizi alla Persona, Servizio cultura; Istruzione, Servizio Trasporti Servizio Sport, Servizio Turismo
Area Edilizia privata Commercio e Ambiente	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente, commercio, SUE, SUAP/Attività economiche e produttive e Varianti urbanistiche
Area Tecnica lavori pubblici	Lavori pubblici, patrimonio, servizio manutentivo (squadra operai), Commissione Locale del Paesaggio
Area Vigilanza	Servizio Polizia Locale, Servizio Vigilanza, Servizio



	Viabilità, Controllo del territorio, Servizio notificazioni/accertamenti, Polizia Amministrativa
--	--

3. Nel rispetto dei criteri generali contenute in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Racconigi attribuisce la responsabilità di servizio corrispondente agli incarichi delle elevate qualificazioni ai dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
4. Fatta salva la procedura per l'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Elevate Qualificazioni, la responsabilità delle unità organizzative di massima dimensione dell'Ente (settori/aree/servizi) e, pertanto, la nomina quali titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna è attribuita con specifico decreto del Sindaco.
5. Nel caso in cui non vi siano all'interno dell'ente dipendenti idonei a cui attribuire l'incarico di EQ, la responsabilità di una o più aree può essere attribuita al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'attribuzione di tale funzione al Segretario comunale deve considerarsi eccezionale per evitare la concentrazione di poteri in capo ad un medesimo soggetto che è responsabile, altresì, della trasparenza, della prevenzione della corruzione e dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile.

Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Le posizioni di EQ disponibili sono pubblicate per 15 giorni sul sito internet comunale, al fine di dare la possibilità a tutti i funzionari, in possesso dei requisiti, di manifestare il proprio interesse ad assumere l'incarico.
2. L'avviso contempla i seguenti elementi:
 - la denominazione della posizione, la descrizione delle attività e delle competenze;
 - le responsabilità amministrative che ci si attende dal funzionario;
 - i risultati attesi che ci si prefigge di raggiungere durante il periodo d'incarico;
 - la durata dell'incarico;
 - la graduazione economica della posizione, ove quantificata;
 - i requisiti specifici per ricoprire l'incarico oggetto di selezione, correlati alle attività, ai processi ed ai procedimenti che connotano l'incarico;
 - le modalità ed il termine entro il quale presentare la manifestazione di interesse all'attribuzione dell'incarico;
3. A seguito della pubblicazione delle posizioni di EQ disponibili, ogni funzionario interessato potrà presentare la propria candidatura. La candidatura dovrà essere inviata all'attenzione del Segretario comunale, tramite posta elettronica al seguente indirizzo ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it allegando il proprio CV.
4. Il funzionario interessato può proporre la propria candidatura su più incarichi di EQ. In tal caso il colloquio di cui al comma successivo può essere unico.
5. Il Segretario generale svolge i colloqui con i funzionari che hanno presentato la candidatura.
6. Il Segretario generale svolge l'istruttoria, al termine della quale elaborerà una sintetica relazione, proposta alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione, valutando le seguenti attitudini, capacità ed esperienze:



- a. rispondenza delle competenze e del percorso professionale rispetto ai contenuti della scheda EQ, anche con riferimento all'esperienza del funzionario maturata presso gli uffici dell'amministrazione;
- b. capacità di motivare i colleghi valorizzando al meglio le attitudini e potenzialità, creando un ambiente relazionale armonioso e collaborativo;
- c. attitudine a lavorare per obiettivi;
- d. capacità di affrontare i problemi anche imprevisti, rispettando i tempi assegnati;
- e. capacità di lavorare in autonomia, ottimizzando l'impiego di tutte le risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi;
- f. capacità di pianificare il lavoro verificandone continuamente lo sviluppo attuativo;
- g. attitudine all'aggiornamento professionale;
- h. rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

7. È, comunque, facoltà del segretario generale non proporre alcun nominativo per l'attribuzione dell'incarico di EQ, qualora dalle valutazioni effettuate non risultino funzionari con caratteristiche professionali coerenti con le competenze richieste.
8. A seguito della definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale dei nominativi proposti nella relazione del Segretario comunale, il Sindaco con decreto nomina i Responsabili titolari di EQ.
9. Nel caso in cui l'avviso sia andato deserto, il Sindaco, su proposta della Giunta Comunale, può conferire l'incarico a un dipendente dell'area Funzionari ed Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti, delle attitudini e delle competenze necessarie per il suo svolgimento.

Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione sotto forma di indennità annuale erogata in ragione mensile fissa e continuativa e dalla retribuzione di risultato erogata sulla base dei risultati raggiunti e verificati attraverso la valutazione della performance.
2. Il trattamento suddetto assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per lavoro straordinario, a eccezione di quanto diversamente stabilito da norme di legge o del CCNL, cui dinamicamente si rinvia.
3. L'importo della retribuzione di posizione varia, per l'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione.
4. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità per l'area dei dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti.

Art. 5 - Graduazione delle posizioni organizzative

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a fissare il valore economico delle posizioni organizzative.

2. La graduazione delle Posizioni Organizzative avviene con il supporto dell'Organo di Valutazione applicando i criteri di cui all'art.7 del presente regolamento.
3. La graduazione deve tenere conto la complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.
4. L'attribuzione della responsabilità di E.Q. è impostata sulla base dell'elenco dei servizi affidati alla stessa, così come descritti nel comma 1 dell'art 2 del presente regolamento.
5. Conseguentemente ogni eventuale futura rideterminazione significativa dell'assetto delle responsabilità comporta l'automatico ricalcolo di E.Q. Questo stesso principio si applica per gli incarichi ad interim.

Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, ad ogni titolare di incarico di EQ viene riconosciuta una retribuzione di risultato annuale, in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle dell'Ente nel suo complesso, secondo le prescrizioni ed i criteri contenuti nel vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance, al quale si rimanda.
2. Alla retribuzione di risultato del Segretario Comunale è destinata una quota pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, in applicazione di quanto previsto dal relativo CCNL.

Art. 7 – Criteri per la graduazione delle EQ

1. La pesatura dei singoli incarichi di EQ ed il correlato importo della retribuzione, vengono individuati sulla base della valutazione di criteri e sub-criteri oggettivi, riassunti nella scheda di cui al comma 2 del presente articolo e di seguito sinteticamente descritti:
 - Complessità organizzativa;
 - Complessità gestionale
2. Il giudizio sui singoli criteri viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio. Nella scheda sono riportati i criteri per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative

CRITERI	Max punti	Parametri di valutazione	valutazione	punti
		Risorse umane gestite	fino a 5 unità	1
			da 6 a 10 unità	3
			da 11 a 20 unità	5
		Eterogeneità attività	media	4
			significativa	6
			rilevante	8
			elevata	10



Complessità organizzativa	Min.13 - Max 35	Complessità dei problemi	media	4
			significativa	6
			rilevante	8
			elevata	10
		Responsabilità procedimento	media	4
			significativa	6
			rilevante	8
			elevata	10
Intensità relazioni	Min. 8 - Max. 30	Intensità relazioni interne con gli altri servizi	media	4
			significativa	7
			rilevante	10
			elevata	15
		Intensità relazioni con soggetti esterni e Istituzionali	media	4
			significativa	7
			rilevante	10
			elevata	15
Competenza professionale	Min. 4 - Max. 10	Esperienza richiesta per copertura ruolo e frequenza di aggiornamento necessaria	media	4
			significativa	6
			rilevante	8
			elevata	10
Strategicità	Min. 3 - Max. 10		media	3
			significativa	6
			rilevante	8
			elevata	10
Responsabilità di budget (Risorse gestite)	Min. 4 - Max. 15	Fino ad € 500.000,00	media	4
		da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	rilevante	12
		oltre € 1.000.001,00	elevata	15

3. L'attribuzione del punteggio di pesatura delle singole posizioni organizzative, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, è di competenza della Giunta Comunale, sentitolo l'OIV. La graduazione viene effettuata di regola annualmente prendendo a riferimento la copertura dell'incarico a tempo pieno, per complessive nr. 36 ore/settimanali.
4. L'importo dell'indennità di posizione è commisurato al punteggio raggiunto. Un punto equivale a € 220,00.
5. Eventuali importi che residuano dalla ripartizione del budget disponibile possono incrementare la quota della retribuzione di risultato.
6. Resta ferma la possibilità di riproporzionale le indennità di posizione rispetto a quanto previsto per effetto della pesatura in caso di indisponibilità di risorse finanziarie e/o per assicurare il rispetto disposizioni in materia di vincoli di spesa e/o al fine di non determinare decurtazioni significative del fondo risorse decentrate.

Art. 8 -Incarico ad interim

1. In caso di vacanza di un incarico di EQ la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro

dipendente già titolare di incarico di EQ in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

2. Per la durata dell'incarico ad interim, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito.

3. L'ulteriore importo di cui al comma precedente è definito, in termini percentuali, dal soggetto competente a conferire l'incarico ad interim.

4. Nel caso di conferimento di un incarico ad interim, il residuo importo afferente alla posizione vacante incrementa la quota della retribuzione di risultato.

Art. 9-Attribuzione incarico in deroga

1. Nel caso in cui l'Ente sia privo di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'Area presa in considerazione, oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste per la specifica posizione da ricoprire, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, il Sindaco può conferire, in via eccezionale e temporanea, l'incarico di EQ ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. L'incarico di EQ può essere attribuito anche a personale in servizio part-time.

Art. 10 – Rotazione e Durata dell'incarico

1. Il Comune promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi. Il dipendente incaricato in aree o procedimenti esposti a rischio corruzione favorisce il passaggio delle competenze e agevola la rotazione dell'incarico. Qualora si renda necessaria l'assegnazione a struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente collabora affinché venga salvaguardata la continuità e la regolarità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici.

2. Gli incarichi possono essere conferiti per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni in ottemperanza a quanto stabilito dai CCNL vigenti.

3. A garanzia della continuità operativa dell'azione amministrativa, le nomine continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina e per un periodo massimo di 30 giorni. Solo nel caso di consultazioni amministrative, per garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente gli incarichi si intendono automaticamente prorogati per un periodo massimo di 45 giorni.

Art. 11- Scadenza, Rinnovo e Revoca dell'incarico

1. Ciascun incarico decade alla data della scadenza indicata nell'atto di conferimento, senza alcuna possibilità di proroga tacita.

2. Ai titolari di incarichi di EQ non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre la



scadenza indicata nell'atto di conferimento.

3. Alla scadenza dell'incarico, il mancato rinnovo non necessita di motivazione.
4. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e di quanto previsto nel presente regolamento.
5. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:
 - a) per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b) in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
 - c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Per valutazione negativa ai fini della revoca si intende il conseguimento di un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo previsto.
6. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dall'incarico di Elevata Qualificazione, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la non attribuzione dell'indennità di risultato;
7. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 12- Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni

1. Il personale titolare di incarico di E.Q. deve effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, esclusa la possibilità di usufruire del recupero per eventuale lavoro straordinario, con la sola eccezione del diritto al recupero delle ore lavorate nel giorno di riposo settimanale.
2. Gli incaricati di posizioni di E.Q. devono assicurare la massima disponibilità, anche in termini di orario, per il compiuto svolgimento dei compiti attribuiti, considerata la complessità e la delicatezza del ruolo affidato.

Art. 13 - Obbligo di copertura assicurativa per responsabilità erariale

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 n. 7) della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha modificato l'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conferimento e il mantenimento dell'incarico di Elevata Qualificazione sono subordinati al possesso, da parte del dipendente incaricato, di una polizza assicurativa personale a copertura della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave, qualora l'incarico comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, salvo diversa disposizione di legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica automaticamente, ai titolari di incarico di EQ preposti a struttura apicale negli enti privi di dirigenza.
3. Il possesso di idonea polizza, con massimale non inferiore a € 1 mln e conforme ai requisiti di cui al

comma 4, costituisce condizione di efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il dipendente è tenuto a produrre copia della polizza, o attestazione della compagnia assicurativa, al Servizio Personale prima della sottoscrizione del contratto individuale di incarico e, successivamente, in occasione di ogni rinnovo o proroga.

4. La polizza deve prevedere espressamente la copertura del rischio di responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave, con esclusione dei fatti dolosi, e deve rimanere valida per l'intera durata dell'incarico, incluso l'eventuale periodo di c.d. "postuma" per fatti commessi durante l'incarico e contestati successivamente alla sua cessazione.

5. Il Servizio Personale verifica annualmente la persistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa dei titolari di incarico di EQ soggetti all'obbligo, dandone comunicazione al Segretario generale in caso di mancato adempimento.

6. . La mancata stipula o il mancato rinnovo della polizza, ovvero la sopravvenuta inidoneità della stessa, senza che il dipendente vi ponga rimedio entro il termine di 30 giorni dalla diffida, costituisce condizione ostativa allo svolgimento dell'incarico di EQ. L'inottemperanza dell'obbligo di cui al precedente periodo, costituisce violazione di un obbligo di servizio previsto da norma di legge e assunto quale condizione per l'esercizio delle funzioni gestionali conferite, rilevante ai fini disciplinari ai sensi dell'art. 55, d.lgs. 165/2001 e delle corrispondenti disposizioni del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

7. Gli oneri della polizza restano a carico del dipendente, salva diversa disposizione ex lege.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che è da intendersi quale allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi, entrerà in vigore contestualmente alla delibera che lo approva.